

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO

GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA EMPULIA

Ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE RIGUARDANTI IL PROGETTO DENOMINATO "PINQUA COSTA NORD, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATIONEU"

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI		
1)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 14.509.744,99
2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 495.622,94
3)	Corrispettivo per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 637.105,88
TOTALE		€ 15.642.473,81

di cui per

LOTTO 1 - REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE A SOCIAL HOUSING A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TRANESE – CIG 9571520C2A – CUP C77H21000310001 - C71B21001060001 - C79J21014470001

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI		
1)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 9.249.709,24
2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 289.574,62
3)	Corrispettivo per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 329.986,05
TOTALE		€ 9.869.269,91

LOTTO 2 - REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO ATTREZZATO DELLA COSTA NORD – CIG 9571522DD0 - CUP C71B21001070001 - C74J22000790004 - C71B21001080001 - C71B21001090001 - C71B21001110001 - C74E21000060001 - C77H21000320001 - C75F21000020001

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI		
1)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 3.880.409,73
2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 164.436,02
3)	Corrispettivo per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 238.422,92
TOTALE		€ 4.283.268,67

LOTTO 3 - PAVIMENTAZIONE PIAZZA RE MANFREDI – CIG 9571523EA3 - CUP C79J21014480001

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI		
1)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.379.626,02
2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 41.612,30
3)	Corrispettivo per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 68.696,91
	TOTALE	€ 1.489.935,23

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fornisce ulteriori indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta.

PARTE PRIMA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

La procedura sarà esperita interamente in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma istituzionale di e-procurement, denominata «EmPULIA» (di seguito per brevità solo «piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito al link: [http:// www.empulia.it](http://www.empulia.it).

Per la presente procedura di gara è possibile proporre quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza raggiungibile al link: [http:// www.empulia.it](http://www.empulia.it).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Saranno fornite le risposte mediante pubblicazione in forma anonima, sulla piattaforma telematica.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici in merito alla presente procedura di gara.

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato **entro il termine di cui al punto IV.3.4 del bando di gara** esclusivamente attraverso piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza, raggiungibile al link: [http:// www.empulia.it](http://www.empulia.it) previa registrazione;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura;
- d) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito;
- e) Durante la registrazione alla piattaforma telematica, l'operatore economico potrà richiedere supporto tecnico di assistenza al numero verde 800900121 attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

1.2.1 Predisposizione dell'offerta sulla piattaforma EmpULIA

La procedura si svolgerà, esclusivamente, attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica telematica di e-procurement, come successivamente nel dettaglio esplicitata, mediante la quale saranno gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che gli avvisi, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con i concorrenti, con le modalità tecniche di seguito richiamate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del bando di gara e del presente disciplinare.

La piattaforma telematica è denominata «EmPULIA», il cui accesso è consentito al link: [http:// www.empulia.it](http://www.empulia.it)

Le modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica sono contenute nelle «Guide pratiche», parti integranti e sostanziali del presente disciplinare di gara, visualizzabili all'indirizzo <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx> oppure direttamente nella parte inferiore del portale, cliccando alla voce "Guide pratiche", ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

Per assistenza e per informazioni relative al funzionamento della piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all'HELP DESK TECNICO EmpULIA all'indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.

1.2.2 Formazione ed invio offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a. gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla suddetta piattaforma telematica, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet [http:// www.empulia.it](http://www.empulia.it);
- b. successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale si deve inserire tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare ai fini della partecipazione, operando secondo la seguente sequenza:
 - scaricare (download) la documentazione dalla piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
 - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrando/a con ulteriore documentazione che l'operatore ritenga indispensabile;
 - sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione;
 - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR».
- c. in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo.

Nello specifico la redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata della piattaforma telematica, che consente di predisporre:

- I. **una busta virtuale** definita «**Busta A - Documentazione amministrativa**» presente sulla piattaforma telematica in cui il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato "zip" con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:
 1. **l'istanza di partecipazione** alla gara, Allegato A, in formato pdf, e contestuale dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredato da fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445);
(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese non ancora costituito)
Le dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - le parti dei lavori che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016;(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):
 - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - le parti dei lavori che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016.
 2. **Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in riferimento ai requisiti dell'art. 80 del D.lgs 50/2016** e s.m.i.; detta Dichiarazione dovrà essere fornita SINGOLARMENTE da tutti i soggetti indicati nel medesimo articolo di legge;
 3. **Attestazione SOA** (fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla categoria dei lavori da effettuare, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
 4. **Documento "PASSOE"** in formato pdf rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato –

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il PASSOE generato dal sistema AVCPass, deve essere allegato in pdf alla documentazione amministrativa. In caso di partecipazione plurima (Raggruppamenti di imprese, consorzi, ecc.) il PASSOE deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di caricarlo sul sistema. Si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. Tuttavia, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PASSOE nella documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma 13, del Codice, essendo il PASSOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

5. **quietanza di pagamento del contributo ANAC** ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e per come stabilito dalla Deliberazione ANAC n. 830 del 21/12/2021, per l'anno 2022;
 6. (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), **autorizzazione** rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del L.L. 31 maggio 2010, n. 78);
 7. **Attestato di presa visione** (obbligatorio e causa di esclusione);
 8. **Cauzione provvisoria.** La documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, prestata ai sensi e con le modalità di cui dell'art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 e commisurata al 2% dell'importo a base di gara pari ad € 120.782,86. L'importo della garanzia è ridotto delle percentuali previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;
 09. **Documento di Gara Unico Europeo;**
 10. **DICHIARAZIONE DEL/I PROGETTISTA/I INCARICATO/I circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti;**
 11. **Dichiarazione di accettazione del Protocollo di legalità** stipulato dal Comune di Trani con la Prefettura della Provincia di Barletta Andria Trani;
 12. **Autocertificazione antimafia;**
 13. **Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;**
 14. **Dichiarazione comunicazione titolare effettivo;**
 15. **Dichiarazione responsabile trattamento dati personali;**
 16. **Dichiarazione assenza conflitto di interessi;**
 17. **Patto di integrità;**
 18. **Dichiarazioni assenza situazioni di morosità;**
 19. **Dichiarazione anticorruzione;**
 20. **Dichiarazione familiari conviventi;**
 21. **Dichiarazione su previsioni e obblighi DNSH;**
 22. **Dichiarazione rispetto agli ulteriori principi e condizioni del PNRR.**
- II. **una busta virtuale** definita «**Busta B - Offerta Tecnica**» all'interno della quale devono inserire la propria **offerta tecnica** operando secondo la seguente sequenza:
- sottoscrivere la propria offerta tecnica digitalmente con le modalità di cui al punto 1.3;
 - inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
 - l'offerta dovrà essere redatta secondo le modalità descritte al punto 5.

In merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dall'offerente;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica.

L'Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;

Resta fermo che:

- l'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto e confluisce nel Contratto d'appalto da stipulare anche qualora non sia materialmente e allegato o richiamato da questo;
- i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica; pertanto, l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta Tecnica.

III. una busta virtuale definita «**Busta C - Offerta Economica e Temporale**» all'interno della quale deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta economica e temporale, redatta preferibilmente secondo lo schema predisposto dalla piattaforma telematica ed allegando altresì il modello (Allegato C) predisposto dalla Stazione Appaltante;

Si specifica che i modelli sopra richiamati dovranno essere compilati in ogni sua parte, firmati digitalmente come previsto al punto 1.3 del presente Disciplinare e caricati sulla piattaforma telematica.

La busta virtuale C non sarà aperta nel caso in cui il contenuto della busta B sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla conseguente fase di gara.

Completate le operazioni, l'operatore economico dovrà caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

1. Busta virtuale A - Documentazione Amministrativa;
2. Busta virtuale B - Offerta Tecnica;
3. Busta virtuale C - Offerta Economica e temporale;

La compilazione e il caricamento (*upload*) della «Busta A - Documentazione amministrativa», della «Busta B - Offerta Tecnica» e della «Busta C - Offerta Economica e temporale», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

L'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (*upload*) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante suddetta procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla piattaforma della documentazione che compone l'offerta.

Le norme tecniche di utilizzo per la piattaforma telematica forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nella documentazione richiesta,

obbliga il concorrente integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, entro il termine comunicato dalla stazione appaltante. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

1.3. Sottoscrizione degli atti

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente disciplinare, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma telematica, nonché le offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAeS (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA- 256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

1.4. Criterio di aggiudicazione e attribuzione punteggi

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016, determinata avendo riguardo ai criteri di seguito indicati e secondo i relativi pesi ponderali e le modalità di calcolo espressi dalla Commissione giudicatrice.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- valutazione di natura qualitativa **OFFERTA TECNICA** – Punteggio massimo: 80;
- valutazione di natura quantitativa **OFFERTA TEMPORALE** – Punteggio massimo: 10;
- valutazione di natura quantitativa **OFFERTA ECONOMICA** – Punteggio massimo: 10.

Le offerte saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione.

1.5. Regole per la partecipazione in lotti

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti e potrà risultare aggiudicatario di più lotti senza alcuna limitazione.

1.6. Obblighi prestazionali derivanti dal PNRR

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto, giunga ad avere un tale numero di dipendenti, il soggetto aggiudicatario è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

b) Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, il soggetto aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, ossia:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto

previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

c) Il soggetto aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente il soggetto aggiudicatario nel caso in cui, per lo svolgimento del contratto ovvero per attività ad esso connesse e strumentali sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Per la violazione dei suddetti obblighi saranno applicate le penali di cui all'art. 6, così quantificate e dovute in base alla previsione dell'art. 47, comma 6, D.L. n. 77/2021.

La violazione dell'obbligo di cui sopra determina, altresì, l'impossibilità per il soggetto aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

L'aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico, secondo il documento allegato "Previsioni e obblighi DNSH" (All. 5).

Inoltre, trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.), emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica"), di cui in particolare:

- Decreto 11 ottobre 2017, recante «Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»;
- Decreto 27 settembre 2017, recante «Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica».

Anche per la violazione del rispetto del presente obbligo, saranno applicate le penali.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Amministrazione committente conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente contratto. Trattasi dell'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Il soggetto aggiudicatario, in caso di subappalto, si impegna a far sì che il contratto di subappalto recepisca anche a carico del subappaltatore i medesimi obblighi richiesti dal PNRR e, nello specifico:

- preveda l'assunzione degli obblighi specifici relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- preveda per il subappaltatore l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto e se lo stesso occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;
- recepisca per il subappaltatore, in caso di aggiudicazione e se lo stesso occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021.

-comporti l'obbligo per il subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di

aggiudicazione, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Come disposto dal disciplinare di gara, a pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale specificamente richiesti per i progetti finanziati nell'ambito del PNRR dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- ii. in caso di consorzi stabili dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

L'ausiliario, in caso di avvalimento, si obbliga verso il Soggetto aggiudicatario e verso la Amministrazione committente ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, e concorrendo con il soggetto aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.

Il soggetto aggiudicatario si impegna sin da ora, qualora dovesse emergere la necessità di procedere ad una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel presente disciplinare, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP. L'esecuzione della prestazione dovrà essere improntata alla massima tempestività nel rispetto delle tempistiche recate dal PNRR e dalle disposizioni attuative, già emanate e/o emanande.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga, altresì, a rispondere e a manlevare la Amministrazione committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'aggiudicatario e/o del subfornitore ovvero della Amministrazione committente medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del contratto. Il soggetto aggiudicatario risponderà direttamente e manleverà la Amministrazione committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti dalla violazione, da parte dello stesso soggetto aggiudicatario e/o dei suoi subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR.

In particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo all'ambiente – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere e la valorizzazione dei giovani;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione utile, anche al fine di consentire alla Amministrazione committente di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, il soggetto aggiudicatario sarà altresì chiamato a risarcire codesta Amministrazione committente per i danni cagionati a causa di sue inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale indicato nel presente disciplinare, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dei progetti entro i termini prestabiliti;
- b) fatti a lui imputabili che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità del progetto al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

c) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale.

Nel caso in cui per la realizzazione del progetto affidato siano previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, il soggetto aggiudicatario sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Amministrazione committente secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

La documentazione tecnica del progetto esecutivo dovrà essere redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 23 giugno 2022.

Gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando le migliori tecnologie informatiche, utilizzando obbligatoriamente la tecnologia Building Information Modeling (BIM) di cui al DM MIT n. 560/2017, come modificato dal DM MIMS n. 312/2021, in modo da permettere l'utilizzo di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere e alla manutenzione.

In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal Codice dei Contratti, dal Regolamento D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI.

Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate, in forma cartacea ed elettronica, nei formati editabili compatibili con i software in uso degli uffici dell'Amministrazione e in formato di stampa pdf.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, il Soggetto aggiudicatario nella redazione di tutta la documentazione cartacea e non, relativa al progetto, è tenuto a:

- mostrare correttamente e in modo visibile, in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente e investimento o sub investimento;
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. per il download sito web UE: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;
- se del caso, utilizzare il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi".

PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI

Premesse

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal Regolamento UE 241/2021, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai predetti sei obiettivi ambientali. Più nel dettaglio, un'attività economica arreca un danno significativo:

- i. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- ii. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e

- futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- iii. all'uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- iv. alla transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- v. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- vi. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Tutti gli investimenti proposti nel PNRR sono stati oggetto di una autovalutazione ex ante condotta dalle Amministrazioni Titolari, volta a verificare se l'investimento di rispettiva competenza:

- A. contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%); oppure
- B. si limiterà a "non arrecare danno significativo".

Tale autovalutazione è fondamentale per l'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per gli investimenti PNRR (in relazione alla Missione e alla Componente di riferimento). Nel caso A. l'investimento ricade nel Regime 1, mentre, nel caso B., ricade nel Regime 2.

Gli esiti dell'autovalutazione ex ante in merito al Regime da considerare per ciascun intervento sono riportati nella "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS). Inoltre, sempre quale esito della autovalutazione ex ante, ciascun investimento previsto dal PNRR risulta associato a una o più Schede Tecniche tra quelle allegate alla suddetta Guida. Le Schede Tecniche prendono in considerazione tipologie di attività economiche necessarie per la realizzazione degli investimenti PNRR. Ogni Scheda Tecnica riporta, quindi, per la singola attività i riferimenti normativi, i vincoli DNSH, una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (check list) per facilitarne l'applicazione.

Per il progetto nell'ambito del quale rientra l'intervento in oggetto, è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2, e allo specifico intervento oggetto della presente procedura, è possibile associare la Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali con le relative check list.

L'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "Appaltatore"), nello svolgimento delle prestazioni e delle attività che sarà chiamato ad eseguire, ed anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH, declinato per l'investimento in oggetto come sopra rappresentato, sarà tenuto ad osservare quanto di seguito specificato.

Obblighi generali

1. In tutte le fasi della progettazione, l'Appaltatore dovrà valorizzare soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).
2. In tutte le fasi della progettazione, nonché durante lo svolgimento delle prestazioni di DL e CSE, l'Appaltatore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.
3. Per tutte le fasi della progettazione, in particolare nell'ambito della redazione degli elaborati di cui agli articoli 30 e 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nell'eventuale svolgimento della Direzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà elaborare e verificare specifiche indicazioni finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, così da consentire che gli Stati di

Avanzamento dei Lavori (di seguito, "SAL") contengano una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

4. Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico intervento, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche 5 e 18 di cui "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.

5. L'Appaltatore dovrà altresì supportare il Soggetto Attuatore nell'individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche di cui alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, nonché nell'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità dell'intervento in oggetto.

Obblighi Specifici

Ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, fermo restando gli obblighi generali sopra elencati, l'Appaltatore sarà tenuto altresì ad osservare gli obblighi specifici per il perseguimento dei sei obiettivi ambientali di cui in premessa in relazione alla Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali con le relative check list.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l'appalto relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione delle opere riguardanti il progetto denominato "PINQUA COSTA NORD" finanziato dall'Unione Europea "NEXTGENERATIONEU", sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, da affidarsi ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1) del bando di gara)

Valore complessivo dell'appalto: 15.590.469,42 di cui:

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI		
1)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 14.509.744,99
2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 495.622,94
3)	Corrispettivo per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 637.105,88
TOTALE		€ 15.642.473,81

Di cui per

LOTTO 1 - REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE A SOCIAL HOUSING A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TRANESE – CIG 9571520C2A – CUP C77H21000310001 - C71B21001060001 - C79J21014470001

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI		
1)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 9.249.709,24
2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 289.574,62
3)	Corrispettivo per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in	€ 329.986,05

fase di progettazione	
TOTALE	€ 9.869.269,91

LOTTO 2 - REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO ATTREZZATO DELLA COSTA NORD – CIG 9571522DD0 - CUP C71B21001070001 - C74J22000790004 - C71B21001080001 - C71B21001090001 - C71B21001110001 - C74E21000060001 - C77H21000320001 - C75F21000020001

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI		
1)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 3.880.409,73
2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 164.436,02
3)	Corrispettivo per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 238.422,92
TOTALE		€ 4.283.268,67

LOTTO 3 - PAVIMENTAZIONE PIAZZA RE MANFREDI – CIG 9571523EA3 - CUP C79J21014480001

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI		
1)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.379.626,02
2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 41.612,30
3)	Corrispettivo per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 68.696,91
TOTALE		€ 1.489.935,23

2.2. Qualificazione

2.2.1. Qualificazione ai fini dell'esecuzione:

Ai fini della valida partecipazione alla gara la qualificazione di ciascun concorrente verrà valutata con riferimento a ciascuno dei lotti a cui partecipa anche se lo stesso concorrente partecipa per più lotti.

- per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

LOTTO 1 - REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE A SOCIAL HOUSING A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TRANESE

Lavorazione	categoria D.P.R. 207/2010	classifica	Qualifica obbligatoria (si/no)	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	Subappalt. (si/no)
Edifici civili e industriali	OG1	V	SI	€ 5.788.381,74	Prevalente	Sì previa qualificazione in proprio
Impianti tecnologici	OG11	III-bis	SI	€ 1.476.585,25	Scorporabile	Sì

Opere stradali	OG3	III	SI	€ 919.987,20	Scorporabile	Si
Impianti per la distribuzione di energia elettrica e di pubblica illuminazione	OG10	III	SI	€ 754.749,37	Scorporabile	Si
Verde e arredo urbano	OS24	II	SI	€ 431.797,86	Scorporabile	Si

LOTTO 2 - REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO ATTREZZATO DELLA COSTA NORD

Lavorazione	categoria D.P.R. 207/2010	classifica	Qualifica obbligatoria (si/no)	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	Subappalt. (si/no)
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	OG12	IV	SI	€ 2.718.539,93	Prevalente	Sì previa qualificazione in proprio
Opere stradali	OG3	II	SI	€ 566.712,42	Scorporabile	Si
Edifici civili e industriali	OG1	I	SI	€ 193.084,17	Scorporabile	Si
Impianti per la distribuzione di energia elettrica e di pubblica illuminazione	OG10	I	SI	€ 82.869,23	Scorporabile	Si
Verde e arredo urbano	OS24	II	SI	€ 483.640,00	Scorporabile	Si

LOTTO 3 - PAVIMENTAZIONE PIAZZA RE MANFREDI

Lavorazione	categoria D.P.R. 207/2010	classifica	Qualifica obbligatoria (si/no)	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	Subappalt. (si/no)
Opere stradali	OG3	III	SI	€ 1.078.687,62	Prevalente	Sì previa qualificazione in proprio
Impianti per la distribuzione di energia elettrica e di pubblica	OG10	I	SI	€ 300.938,40	Scorporabile	Si

illuminazione						
---------------	--	--	--	--	--	--

c) la categoria riportata nella seconda colonna della tabella della precedente lettera b), è individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2, e 86, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010.

d) è ammesso l'avvalimento.

e) per **opera prevalente**, obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto ad imprese in possesso dei requisiti;

per **opera scorporabile**, obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata ovvero, se in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto, possibilità di subappalto qualificante.

Il concorrente singolo può utilizzare l'incremento di classifica di cui all'art. 61, comma 2, del DPR n. 207/2010, per ciascuna categoria spesa per la partecipazione alla gara.

L'incremento di cui all'art. 61, comma 2, del DPR n. 207/2010 nel caso di imprese raggruppate o consorziate si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la classifica di qualificazione spesa per la qualificazione in ciascuna delle categorie per cui si intende ottenere l'incremento sia pari ad almeno un quinto dell'importo complessivo dei lavori a base di gara.

2.2.2. Qualificazione ai fini della progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione:

Ai fini della valida partecipazione alla gara la qualificazione di ciascun concorrente verrà valutata con riferimento a ciascuno dei lotti a cui partecipa anche se lo stesso concorrente partecipa per più lotti.

Gli importi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (D.M. 17/06/2016), sono riportate nella seguente tabella:

LOTTO 1 - REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE A SOCIAL HOUSING A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TRANESE – tabella 2.1

Descrizione opere	ID. Opere (D.M. 17/06/2016)	Importo dei lavori oggetto di progettazione esecutiva
Residenza	E.06	€ 5.482.076,44
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	S.04	€ 1.658.090,36
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	€ 258.774,67
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	€ 1.499.518,35

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	€ 640.824,04
--	--------------	---------------------

LOTTO 2 - REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO ATTREZZATO DELLA COSTA NORD – tabella 2.2

Descrizione opere	ID. Opere (D.M. 17/06/2016)	Importo dei lavori oggetto di progettazione esecutiva
Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane	E.19	€ 3.961.976,52
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	€ 82.869,23

LOTTO 3 - PAVIMENTAZIONE PIAZZA RE MANFREDI – tabella 2.3

Descrizione opere	ID. Opere (D.M. 17/06/2016)	Importo dei lavori oggetto di progettazione esecutiva
Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane	E.19	€ 1.078.687,62
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	€ 300.938,40

Qualificazione per la progettazione attestata dalla SOA per categorie e classifiche pertinenti alla qualificazione richiesta per ciascun lotto oppure, in alternativa, raggruppamento con soggetto art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, associato come mandante, oppure indicazione dello stesso soggetto ai fini della progettazione esecutiva; in ogni caso il progettista deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, dimostrando, nella categoria di pertinenza (ex DM 17 giugno 2016), come individuata alla tabella precedente, i seguenti requisiti:

LOTTO 1 - REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE A SOCIAL HOUSING A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TRANESE

- a) **Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura** [progettazione e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, **non inferiore ad € 329.986,05**;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura [progettazione di livello preliminare, definitivo, esecutivo e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID Opere indicate nella **tabella 2.1** come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari al relativo valore indicato in tabella.

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014).

Si precisa inoltre che, ai fini della dimostrazione del requisito di avvenuto espletamento della progettazione occorre riferirsi a progetti affidati ed approvati dal committente. Nel caso di direzione lavori, occorre riferirsi a lavori iniziati ed ultimati prima della data di pubblicazione della presente Disciplinare di gara.

Nel caso in cui il concorrente abbia svolto entrambe le attività di progettazione e direzione dei lavori, si terrà conto esclusivamente di una sola delle attività.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

In caso di partecipazione in forma aggregata i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

Per i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016, è condizione di partecipazione la presenza, di almeno un giovane professionista progettista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza

In caso di consorzi stabili i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti a) e b), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e,

mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

LOTTO 2 - REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO ATTREZZATO DELLA COSTA NORD

- a) **Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura** [progettazione e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, **non inferiore ad € 238.422,92;**

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura [progettazione di livello preliminare, definitivo, esecutivo e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID Opere indicate nella **tabella 2.2** come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari al relativo valore indicato in tabella.

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014).

Si precisa inoltre che, ai fini della dimostrazione del requisito di avvenuto espletamento della progettazione occorre riferirsi a progetti affidati ed approvati dal committente. Nel caso di direzione lavori, occorre riferirsi a lavori iniziati ed ultimati prima della data di pubblicazione della presente Disciplinare di gara.

Nel caso in cui il concorrente abbia svolto entrambe le attività di progettazione e direzione dei lavori, si terrà conto esclusivamente di una sola delle attività.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziate che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

In caso di partecipazione in forma aggregata i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

Per i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016, è condizione di partecipazione la presenza, di almeno un giovane professionista progettista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza

In caso di consorzi stabili i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti a) e b), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal

consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

- c) L'operatore economico deve garantire nelle forme di cui al D.M. 263/2016, almeno la presenza di:
- di un **ingegnere**, o **architetto**, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al rispettivo Ordine professionale, che, ai sensi dell'art. 24, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, sarà personalmente responsabile e dovrà essere nominativamente indicato, già in sede di presentazione dell'offerta, da parte dell'operatore economico partecipante alla selezione;
 - un **geologo** in possesso di idonei titoli e abilitazioni a cui compete in maniera esclusiva l'elaborazione della relazione geologica, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
 - un **ingegnere ambientale**, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al rispettivo Ordine professionale, a cui competerà l'approfondimento delle problematiche ambientali.

LOTTO 3 - PAVIMENTAZIONE PIAZZA RE MANFREDI

- a) **Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura** [progettazione e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, **non inferiore ad € 68.696,91;**

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura [progettazione di livello preliminare, definitivo, esecutivo e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID Opere indicate nella **tabella 2.3** come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari al relativo valore indicato in tabella.

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014).

Si precisa inoltre che, ai fini della dimostrazione del requisito di avvenuto espletamento della progettazione occorre riferirsi a progetti affidati ed approvati dal committente. Nel caso di direzione lavori, occorre riferirsi a lavori iniziati ed ultimati prima della data di pubblicazione della presente Disciplinare di gara.

Nel caso in cui il concorrente abbia svolto entrambe le attività di progettazione e direzione dei lavori, si terrà conto esclusivamente di una sola delle attività.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziate che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

In caso di partecipazione in forma aggregata i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

Per i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016, è condizione di partecipazione la presenza, di almeno un giovane professionista progettista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza

In caso di consorzi stabili i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti a) e b), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il/I progettista/i designato/i può/possono dimostrare il possesso dei requisiti esperienziali anche sottoforma di raggruppamento temporaneo di professionisti.

Qualora vengano nominati dal concorrente più soggetti (per esempio più professionisti non associati nelle forme di cui alla Legge 1815/1939 oppure più società, ecc.) questi dovranno presentare, pena esclusione, dichiarazione d'impegno a costituirsi o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo.

I servizi di progettazione non sono subappaltabili, salvo i casi previsti dalla legge. Rientra negli obblighi dell'Appaltatore la nomina del professionista a cui sarà affidato l'incarico di Coordinatore in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con gli obblighi di cui all'art. 92 dello stesso D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara)

La durata complessiva è così suddivisa:

a) per la progettazione esecutiva di tutti i lotti: **60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dall'ordine di servizio del RUP di avvio della progettazione;

b) per la realizzazione dei lavori:

LOTTO 1 - 740 (settecentoquaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori e comunque non potrà essere inferiore alla soglia individuata di 592 (cinquecentonovantadue) giorni naturali e consecutivi (riduzione max del 20% sul tempo max previsto).

LOTTO 2 - 705 (settecentocinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori e comunque non potrà essere inferiore alla soglia individuata di 564 (cinquecentosessantaquattro) giorni naturali e consecutivi (riduzione max del 20% sul tempo max previsto).

LOTTO 3 - 370 (trecentosettanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori e comunque non potrà essere inferiore alla soglia individuata di 296 (duecentonovantasei) giorni naturali e consecutivi (riduzione max del 20% sul tempo max previsto).

Si richiama quanto previsto dall'articolo 168 del D.P.R. n. 207 del 2010 che sebbene non più in vigore deve intendersi applicabile alla presente procedura in assenza di una disciplina aggiornata.

2.3.1 Opzioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora in fase di progettazione e/o di esecuzione emergessero evidenze diverse da quelle originariamente previste di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, alla necessaria modifica contrattuale nel limite del 20% dell'importo contrattuale salvo che non si tratti di modifiche sostanziali per come definite dal comma 4 del citato articolo 106.

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**3.1. Documentazione**

a) **richiesta di partecipazione del concorrente**, con l'indicazione:

- a.1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
- a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 24, comma 1, lettere d), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- a.3) l'indicazione dei soggetti incaricati della progettazione esecutiva.

b) **cauzione provvisoria**, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50/2016, per un importo pari al 2% dell'importo a base di gara pari ad € 121.739,66 costituita, a scelta dell'offerente, da:

- b.1) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

c) **impegno di un fideiussore**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:

- c.1) deve essere prodotto e firmato digitalmente mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
- c.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;

Ai sensi degli articoli 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015, di cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:

- la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito riportato sull'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 3.2.3, lettera c), obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010; per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dallo stesso operatore economico mediante allegazione dell'originale o della copia della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
- in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

La fideiussione di cui alla lettera b), punto sub. b.2), nonché l'impegno di cui alla lettera c) se assunto con atto separato, deve essere presentata in formato cartaceo in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri;

se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi, sia rispettata una la seguente condizione:

- riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;

Il beneficiario della cauzione provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui sopra, è la Stazione appaltante in intestazione.

d) il proprio "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 22 dicembre 2015, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 213 del d.lgs. n. 50 del 2016;

e) Documento di gara Unico Europeo (DGUE) disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale Europea, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea in cui il concorrente auto dichiara il possesso dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa e economica- finanziaria.

3.1.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che dovrà avvenire **a pena di esclusione dalla gara entro il termine di presentazione delle offerte;**

3.1.3. Dichiarazioni e altra documentazione obbligatorie:

a) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è firmata digitalmente da un procuratore o istitutore:** redatta alternativamente come segue:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

b) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,** ai sensi dell'articolo 48, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto al successivo Capo 5.1:

- b1) se già formalmente costituiti: copia dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- b2) se non ancora costituiti: **dichiarazione di impegno alla costituzione** mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa;
- b3) in ogni caso, per ciascun operatore economico o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- b4) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- b5) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale

dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:

- possedere e dichiarare i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
 - possedere e dichiarare almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
- b6) ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- c) **limitatamente ai consorzi stabili di società**, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dell'articolo 45, comma 2, lett. c), dello stesso decreto:
- c1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto c2);
 - c2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto c1);
 - c3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - c4) le società consorziate di cui al punto c2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto c3), se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi articoli 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3;
 - c5) è in ogni caso vietata la duplicazione dei requisiti mediante l'imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che alle società consorziate o a più società consorziate (cosiddette fatturazioni o prestazioni interne e fatturazioni o prestazioni intergruppo);
- d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
 - d.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;
 - d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
 - d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);

- d.5) ai sensi dell'articolo 45, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**
- e.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 105, comma 20, e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
- f) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni;
- f.1) l'avvalimento è ammesso per le categorie OG12 e OG9; l'avvalimento non può essere frazionato tra più operatori economici ausiliari in misura inferiore al 10% (dieci per cento);
- f.2) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- f.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- f.4) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- f.5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria;
- g) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- g1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
- g2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;

- h) **dichiarazione del/i progettista/i incaricato/i** circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti allegata al presente disciplinare (Allegato H);
- i) **tabella**, debitamente sottoscritta dal progettista (*appartenente alla struttura tecnica del concorrente, indicato o associato*) con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, nella quale – per ognuno dei servizi di ingegneria e di architettura di progettazione relativi ad opere rientranti nelle classi e categorie richieste, di cui all’elencazione contenuta nel D.M. 17/06/2016, svolti negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando – sono indicati:
- a) il committente, che potrà essere pubblico o privato;
 - b) l’oggetto e l’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi;
 - c) il soggetto che ha svolto il servizio;
 - d) la natura delle prestazioni effettuate;
 - e) la data di inizio e di fine del servizio;
 - f) gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell’Organo competente ad esprimere parere (in mancanza di tale indicazione l’intervento non viene valutato ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.2.3 del presente disciplinare di gara;
- l) **attestato di presa visione**: stante la particolarità dell’incarico in relazione all’area oggetto di intervento, è necessario acquisire il certificato rilasciato dal Responsabile del Procedimento o dal Responsabile del Settore Tecnico, con il quale si attesti che il concorrente alla procedura di gara ha preso diretta visione del progetto e del luogo interessato dai lavori. I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto (compreso computo metrico e lo schema del contratto tipo) sono visionabili, dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e/o suo dipendente munito di apposita delega, presso l’Area IV – Urbanistica Demanio e Ambiente del Comune di Trani nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, previo appuntamento telefonico al n. +390883581244, fino a cinque giorni antecedenti il termine di scadenza delle offerte;
- m) **limitatamente ai concorrenti con dipendenti**, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
- m1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - m2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - m3) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza;
- n) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto**: Il subappalto è consentito in conformità ai principi recati dalla Corte di Giustizia Europea in materia (sez. V, 26/09/2019 n. C-63/18; 27/11/2019 n. C-402/18). Non è richiesta l’indicazione della terna dei subappaltatori.
- o) **dichiarazione di presa visione degli atti** come segue:
- o1) **dichiarazione di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali** di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- p) **dichiarazione dei familiari conviventi** dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- q) accettazione del Protocollo di legalità stipulato dal Comune di Trani con la Prefettura della Provincia di Barletta Andria Trani mediante sottoscrizione di copia dello stesso e sua allegazione alla documentazione di gara;
- r) **Autocertificazione antimafia**;
- s) **Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari**;
- t) **Dichiarazione comunicazione titolare effettivo**;

- u) **Dichiarazione responsabile trattamento dati personali;**
- v) **Dichiarazione assenza conflitto di interessi;**
- z) **Patto di integrità;**
- aa) **Dichiarazioni assenza situazioni di morosità;**
- bb) **Dichiarazione anticorruzione;**
- cc) **Dichiarazione familiari conviventi;**
- dd) **Dichiarazione su previsioni e obblighi DNSH**
- ee) **Dichiarazione rispetto agli ulteriori principi e condizioni del PNRR.**

3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico

(articoli 45 comma 1, 2; 80 e 83 comma 1 lett. a) e 3 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Le dichiarazioni richieste andranno rese mediante compilazione del DGUE, seguendo le modalità di compilazione di cui alla Circolare del MIT n. 3 del 18 luglio 2016; ad integrazione andranno rese ulteriori dichiarazioni inserite nel modello della domanda di partecipazione.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale (Domanda di partecipazione + DGUE Parte III, Sezione A)** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'**iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura**; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche):** il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1.3.

- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiarati, **mediante la compilazione del DGUE, Parte III, Sezione A, B, C, D**, come segue:
 - 1) che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di seguito indicati (**DGUE Parte III, Sezione A**):
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,

- 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia **(DGUE Parte III, Sezione D)**;
- 3) L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4) Ai sensi dell'art. 80 comma 4 **(DGUE Parte III, Sezione B)**:
- che, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48- bis, comma 1 e 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
 - che, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di Contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- 5) Ai sensi dell'art. 80 comma 5:
- a) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 co. 3 del D.lgs. 50/2016, che possono essere dimostrati dall'amministrazione con qualsiasi mezzo di prova **(DGUE Parte III, Sezione C);**

- b) che, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o con un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, salvo l'ipotesi di concordato con continuità aziendale **(DGUE Parte III, Sezione C);**
- c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. In particolare di non avere commesso significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero di non aver dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; di non aver posto in essere il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione **(DGUE Parte III, Sezione C);**
- d) che, non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile **(DGUE Parte III, Sezione C);**
- e) che non sussistono condizioni di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. lgs. 50/2016 **(DGUE Parte III, Sezione C);**
- f) che, non è soggetto ad alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008 **(DGUE Parte III, Sezione D);**
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere **(Domanda di partecipazione);**
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico **(Domanda di partecipazione);**
- g) che, non vi sono iscrizioni nel casellario informatico per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione **(DGUE Parte III, Sezione D);**
- h) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell'art. 17 della Legge 55 del 1990 **(DGUE Parte III, Sezione D);**
- i) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - 1) è inferiore a 15;
 - 2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - 3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
 - 4) è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 **(DGUE Parte III, Sezione D)**

- l) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (**DGUE Parte III, Sezione D**);
- m) che, non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente (**DGUE Parte III, Sezione D**);
- 6) ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door), che non abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
- 7) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 1), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 1, che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto, il concorrente deve dichiarare:
- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) se vi sono tali soggetti cessati:
- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
- l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 8) **piani individuali di emersione**: ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi (**Domanda di partecipazione**);
- 9) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa, contemporaneamente e a qualunque titolo:
- a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile (**Domanda di partecipazione**);
- b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il concorrente è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 254 o 255 dello stesso d.P.R. n. 207 del 2010;
- 10) Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

- 11) Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
- 12) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non si impegnino, in caso di aggiudicazione della gara, ad assicurare, nell'ambito delle assunzioni che si renderanno necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari al 30% di occupazione giovanile ed una quota pari al 30% di occupazione femminile.
- 13) ricevuta F23 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bolla sull'offerta economica.

Sanzioni per la mancanza o l'incompletezza di dichiarazioni sostitutive o per le irregolarità essenziali delle stesse dichiarazioni:

In base a quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 Decreto Legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri

regionali di parità. Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente disciplinare di gara.

Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l'originale o la copia della relativa procura.

Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006.

L'utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materia.

3.2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria

Non è richiesto per il soggetto che si occuperà dell'esecuzione dei lavori il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all'attestazione SOA di cui all'articolo 3.2.3.

I soggetti incaricati della progettazione esecutiva delle opere devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria previsti al punto 2.2.2 del presente disciplinare.

3.2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 83 co. 2 e art. 216 co. 14 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

- a) il possesso dell'attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del possesso del sistema di qualità) che documenti il possesso della qualificazione, per progettazione e costruzione, in categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare e alle opere da progettare indicati nel bando e nel presente disciplinare. In luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia ai sensi di legge della medesima attestazione, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). I concorrenti dovranno indicare nel modello allegato F.3 i soggetti personalmente responsabili dello staff tecnico dell'impresa che svolgeranno la progettazione con la specificazione delle relative qualifiche professionali, iscrizione Albo, nonché l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. I concorrenti dovranno, inoltre, indicare il nominativo del professionista a cui sarà affidato l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con gli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 dello stesso D.Lgs. n. 81/08. L'esecuzione della progettazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai progettisti indicati dello staff tecnico dell'impresa, ovvero, dai soggetti designati/associati dall'impresa.
- b) Qualora l'Impresa concorrente sia sprovvista dell'attestazione SOA per le prestazioni di progettazione, la stessa potrà partecipare alla presente gara soltanto indicando o associando uno dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del d.lgs. n. 50 del 2016. La mancata disponibilità all'espletamento della progettazione esecutiva e/o del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione da parte del progettista individuato dal concorrente comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno all'Appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni. I soggetti a cui può essere affidata la progettazione possono essere:
 - a) liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23/11/1939 n. 1815 e successive modificazioni;
 - b) società di professionisti di cui all'art. 46 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - c) società di ingegneria di cui all'art. 46 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi di cui all'art. 46 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - e) raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettere da a) a d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, costituiti con le modalità di cui all'art. 46 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;A tal fine, dovranno indicare, sempre nel modello F.1 o F.2, pena esclusione, il nominativo del soggetto o dei soggetti a cui verrà affidata la progettazione, ovvero atto costitutivo o dichiarazione d'impegno a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo con uno dei soggetti di cui allo stesso art. 46 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Qualora vengano nominati dal concorrente più soggetti (per esempio più professionisti non associati nelle forme di cui alla Legge 1815/1939 oppure più società ecc.) questi dovranno presentare, pena esclusione, dichiarazione d'impegno a costituirsi o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo. Qualora i concorrenti, pur essendo in possesso di qualificazione SOA per costruzione e progettazione, intendano indicare/associare soggetti tra quelli elencati all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione della progettazione

dovranno indicare, sempre nel modello F.1 o F.2, pena esclusione, il nominativo del soggetto o dei soggetti a cui verrà affidata la progettazione, ovvero atto costitutivo, o dichiarazione d'impegno a costituirsi, in Raggruppamento Temporaneo con uno dei soggetti di cui allo stesso art. 46 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Qualora vengano nominati dal concorrente più soggetti (per esempio più professionisti non associati nelle forme di cui alla Legge 1815/1939 oppure più società ecc.) questi dovranno presentare, pena esclusione, dichiarazione d'impegno a costituirsi o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo.

- c) L'attestazione S.O.A. deve essere posseduta nelle categorie e nelle classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare, ai sensi dell'articolo 61 e dell'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, come richiesto al punto 2.2.1 del presente disciplinare.
- d) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 48 commi 1, 3, 5, 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - e.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla parte di lavori ovvero che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
 - e.2) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo;
 - e.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
- f) ammesso avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni previste dal disciplinare di gara; il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la categoria di qualificazione prevista dal bando ai sensi dell'art. 89, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

3.2.4. Requisiti di ordine generale per i professionisti

Tutti i soggetti indicati/associati dal concorrente, tra quelli elencati all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., per la realizzazione della progettazione devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai fini della partecipazione alla gara.

I concorrenti dichiarano il possesso dei requisiti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità di cui all'art. 80, con la presentazione del modello F.1, F.2 e F.3 allegato al presente disciplinare.

La suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di professionista singolo o società, e qualora sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura; in caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, sia costituito che non costituito, **ogni professionista** dovrà presentare la propria dichiarazione ed effettuare le necessarie dichiarazioni a corredo.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere redatta preferibilmente in conformità al modello **F.1, F.2 e F.3**.

I professionisti associati o società di professionisti o di ingegneria dovranno dichiarare:

- l'elenco dei professionisti, iscritti negli appositi albi, che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Le Società singole o in Raggruppamento dovranno dichiarare:

- il possesso dei requisiti di cui agli articoli 254 (se del caso) o 255 (se del caso) del D.P.R. n.207/2010.

I raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi dovranno inoltre:

- allegare dichiarazione o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo.

- indicare il Professionista/Società/Studio, che tra le associate assumerà la veste di Mandatario-Capogruppo che dovrà comunque coincidere con il soggetto responsabile del gruppo di progettazione;

- indicare, ai sensi dell'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010, il nominativo del professionista abilitato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza.

Ciascun Professionista/Società/Studio può essere indicato/associato singolarmente o in raggruppamento, ma non può contestualmente essere indicato/associato da altri concorrenti partecipanti alla medesima gara.

Per le società di professionisti o di ingegneria commerciali, cooperative e loro consorzi, per i consorzi stabili, le dichiarazioni dei requisiti generali devono essere, pena l'esclusione, posseduti e dichiarati:

- dal direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di s.n.c.;
- dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di s.a.s.;
- dal direttore tecnico e dagli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio.

Per gli Studi Associati e i Raggruppamenti Temporanei di professionisti i requisiti generali devono essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto associato/associando per l'esecuzione della progettazione oggetto dell'appalto.

3.2.5. Requisiti di ordine speciale per i professionisti

Il professionista/i associato/i o individuato/i dovrà essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai sensi del combinato disposto dagli articoli 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 **indicati al punto 2.2.2 del presente disciplinare.**

4. CAPO 4 – OFFERTA

4.1. Offerta Tecnica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Tecnica»)

- a) L'Operatore economico nella "BUSTA TECNICA" – "Sezione Offerta", direttamente sulla riga "Elenco Prodotti", nel campo del foglio denominato "Relazione tecnica" dovrà inserire una relazione tecnica (suddivisa per ogni elemento di valutazione) nella quale vengono illustrati i prodotti e i processi di cui alla successiva tabella per l'assegnazione dei punteggi; nonché tutti i documenti, relazioni e quanto ciascuna ditta offerente ritenga utile e necessario alla perfetta individuazione e valutazione della propria offerta; in formato elettronico, con l'apposizione delle firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato.

L'**Offerta Tecnica** dovrà illustrare gli elementi oggetto di valutazione tecnica, come specificati nel seguente prospetto:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: PESO 80/100

Criteria	OFFERTA TECNICA: Elemento di valutazione Valore tecnico/qualitativo/funzionale delle lavorazioni e forniture migliorative e/o aggiuntive - punti 80	Punti
Criterio 1	Pregio tecnico e caratteristiche estetico/funzionali o ambientali	25
Criterio 2	Organizzazione dei cantieri e soluzioni migliorative per la sicurezza e per la riduzione dell'impatto ambientale	20
Criterio 3	Possesso di certificazioni riferite al settore EA 28	10
Criterio 4	Organizzazione attività di progettazione e gestione dei processi	15
Criterio 5	Completezza e qualità degli elaborati	5
Criterio 6	Professionalità ed adeguatezza dello staff di progettazione	5

Note per la predisposizione dell'offerta tecnica in funzione della valutazione da parte della commissione di gara:

L'offerta tecnica dovrà contenere un quadro di raffronto relativo a ciascuna variazione e modifica tecnica migliorativa presentata, con l'indicazione delle voci previste nel progetto a base di gara e delle voci delle opere variate; tale quadro non dovrà contenere alcun riferimento ai prezzi.

Possono essere proposte offerte migliorative aventi ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni non contemplate in progetto, ma comunque ritenute utili al miglioramento della funzionalità degli interventi progettati.

I documenti tutti che l'Impresa ritiene presentare e costituenti l'offerta tecnica, elaborati in maniera chiara e dettagliata, dovranno essere redatti in lingua italiana ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta concorrente ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo da costituire o consorzio occasionale, sia dall'operatore economico mandatario (o capogruppo) sia dagli operatori mandanti. Inoltre, tutti gli elaborati progettuali e dattiloscritti dell'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, da tecnici abilitati ed iscritti all'Albo di appartenenza (nel rispetto delle specifiche competenze professionali) o analogo registro professionale previsto nella legislazione del paese di appartenenza.

L'offerta tecnica, per ciascun singolo lotto, dovrà essere costituita da max 30 cartelle. Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; inoltre, l'offerta tecnica dovrà essere costituita da max 4 elaborati grafici in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazione della proposta progettuale migliorativa; non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni.

Ai sensi dell'art. 95, comma 14-bis, del Codice, l'offerta tecnica non deve prevedere opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo posto a base d'asta; in caso contrario detta proposta non sarà tenuta in conto ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Ai sensi dell'art. 95, comma 14 del Codice, è ammessa la presentazione di varianti al progetto definitivo posto a base di gara sempre che tali varianti non alterino la natura dell'opera da realizzare.

Relativamente alle certificazioni richieste al criterio 3 si evidenzia che non è necessaria la specifica per attività inerente all'oggetto dell'appalto, a condizione che le certificazioni siano riferite al settore EA-IAF 28. In caso di partecipazione in RTI sarà attribuito un punteggio pari alla media dei punti conseguibili da ciascun componente del raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett.b), D.Lgs. 50/2016, il suddetto elemento di valutazione dovrà essere posseduto dal consorzio.

- c) nella busta dell'Offerta Tecnica dovranno essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, i seguenti elementi:
- c.1 **Criterio 1: Pregio tecnico e caratteristiche estetico/funzionali o ambientali - punti 25**
Miglioramento qualitativo – tecnico – funzionale – prestazionale, atto ad ottimizzare la funzionalità dell'opera anche in riferimento ai fattori ambientali e delle aree connesse. Migliorie relative all'utilizzo di soluzioni tecniche, tecnologiche e materiali che garantiscano bassa invasività e massimo indice di economicità sia nella gestione che nella manutenzione, oltre a soluzioni tecniche e costruttive atte a realizzare una maggiore efficacia e curabilità dei "sistemi" con il contesto ambientale esistente e dei luoghi di intervento.
 - c.2 **Criterio 2: Organizzazione dei cantieri e soluzioni migliorative per la sicurezza e per la riduzione dell'impatto ambientale - punti 20**
Gestione della fase esecutiva mediante la razionalizzazione degli interventi con riferimento alle fasi realizzative, all'organizzazione del cantiere, agli aspetti della sicurezza minimizzando il disagio alla popolazione oggetto degli interventi, tramite la limitazione del rumore, polveri, fango sulle vie e strade, alla eliminazione delle interferenze in riferimento all'ubicazione del cantiere. Ottimizzazione della gestione dei prodotti derivanti dall'attività di scavo, demolizione ed altro, in modo da ridurre, dove possibile, la quota dei rifiuti dal cantiere mediante reimpiego o recupero.
 - c.3 **Criterio 3: Possesso di certificazioni riferite al settore EA 28 - punti 10**
 - Possesso della certificazione di un sistema di gestione per la responsabilità sociale conforme alla norma **SA 8000:2014 – 3 punti**;

- Possesso della certificazione di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori conforme alla norma **UNI ISO 45001:2018 – 3 punti**;
 - Possesso della certificazione di un sistema di gestione per la parità di genere conforme alla norma **UNI PdR 125:2022 – punti 4.**
- c.4 **Criterio 4: Organizzazione attività di progettazione e gestione dei processi - punti 15**
Modalità operativa di analisi ed interfaccia tra il gruppo di progettazione e le imprese di costruzione allo scopo di assicurare che ogni aspetto tecnico di dettaglio progettuale sia frutto di una attenta valutazione condivisa in grado di scongiurare errori e/o ritardi di esecuzione ed utili alla restituzione di disegni di cantiere ed “as built”. Inoltre, il concorrente dovrà dare evidenza della propria capacità di eseguire nello stesso momento i lavori di più interventi in caso di affidamento contemporaneo di più lotti, illustrando opportunamente anche le modalità operative che si intendono proporre al fine di migliorare l’interazione con la Stazione appaltante mediante procedure gestionali, metodi e strumenti finalizzati al controllo e verifica dell’andamento dell’appalto (raccolta organizzata, tracciabilità, accesso in sicurezza alla condivisione dei dati) anche mediante tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.).
- c.5 **Criterio 5: Completezza e qualità degli elaborati - punti 5**
Chiarezza, completezza e dettaglio della proposta migliorativa rispetto agli aspetti progettuali già esplicitati negli altri criteri di valutazione tecnici. Si precisa che la qualità della stessa sarà valutata con riferimento sia agli aspetti del Prodotto (cioè ai contenuti ed alla fattibilità delle proposte del Concorrente) che di Processo (cioè alla qualità ed il grado di approfondimento e completezza degli elaborati tecnici in relazione alle diverse tematiche).
- c.6 **Criterio 6: Professionalità ed adeguatezza dello staff di progettazione - punti 5**
Completezza dello staff di progettazione con particolare riferimento al possesso di specifiche certificazioni utili all’applicazione delle metodologie di sostenibilità ambientale (ITACA, CAM, ect.) e informative (BIM, ect.).
- d) non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:
- d.1) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
 - d.2) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;
 - d.3) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - d.4) interferiscono con sedimi di proprietà privata non previsti dal Piano Parcellare integrante il progetto esecutivo se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione a base di gara;
- e) **l’Offerta Tecnica** non può:
- e.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte **l’Offerta Economica** di cui all’articolo 4.2 o comunque pregiudicarne la segretezza;
 - e.2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - e.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere d) oppure e), comporta la non ammissibilità dell’**Offerta Tecnica** e l’esclusione del relativo offerente.

L’offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d’appalto.

Per allegare la documentazione precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:

- unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
- utilizzare il campo del foglio prodotti denominato "Ulteriore documentazione".

Si precisa che tanto negli elaborati progettuali che nelle relazioni tecniche di cui alle lettere precedenti, **non dovranno** essere fornite indicazioni di prezzo, che dovranno essere inserite esclusivamente nell'offerta economica. Nel caso dovessero rinvenirsi o leggersi elaborati o semplici diciture contenenti indicazione di costi o analisi o prezzi di ogni genere ed i tempi riferiti alla proposta progettuale, l'offerta non sarà valutata ed il concorrente verrà **escluso dalla gara**.

L'aggiudicazione non comporta accettazione automatica dell'offerta da parte della Stazione appaltante, la quale si riserva di approvare anche solo parte delle proposte migliorative prodotte in sede di gara.

4.2. Offerta Economica-Tempo

(Documentazione della busta della «Offerta Economica-Tempo»)

OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE: PESO 20/100

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 il concorrente nell'offerta economica deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.2.1. Contenuto della busta "Offerta economica/temporale": (punteggio max assegnabile 20 punti = 10 punti per il prezzo e 10 punti per il tempo)

L'Operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella **"BUSTA ECONOMICA" di ciascun lotto a cui intende partecipare – "Sezione offerta"**, direttamente sulla riga "Elenco Prodotti":

- nell'apposito campo denominato "PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA" il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso comprensivo della progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione soggetti a ribasso posto nell'apposito campo denominato "Base asta complessiva";
- nell'apposito campo denominato "Tempo di esecuzione offerto" il ribasso unico percentuale offerto sul tempo di esecuzione dei lavori a base di gara e sul tempo di realizzazione della progettazione esecutiva posto a base di gara;
- computo metrico estimativo analitico dell'offerta migliorativa proposta; in caso di voci dell'offerta migliorativa sostitutive di voci del computo a base di gara il concorrente dovrà indicare la voce del computo di progetto sostituita;
- nel campo denominato "Allegato economico" la propria dichiarazione d'offerta, firmata digitalmente, in formato elettronico, contenente il medesimo valore, in cifre e in lettere, già inserito sul portale, secondo le modalità e le prescrizioni descritte nell'allegato modello di offerta;
- i costi della sicurezza ai sensi dell'art. 95, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016;
- i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che l'offerta economica dovrà essere espresse con un numero massimo di decimali pari a due.

In caso di partecipazione di R.T.I. e di Consorzi di imprese la dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso.

Sulla base del tempo offerto, il concorrente deve allegare all'offerta anche un "NUOVO CRONOPROGRAMMA-DIAGRAMMA DI GANTT" delle lavorazioni inteso come adeguamento e confronto del cronoprogramma del progetto esecutivo posto a base di gara ed in rapporto alle proposte migliorative di cui all'offerta tecnica ed una relazione che illustri le modalità con le quali l'impresa riesce ad ottenere una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti nel progetto a base di gara, anche alla luce delle proposte

migliorative offerte.

IL RIBASSO DELL' OFFERTA TEMPORALE NON POTRA' ESSERE SUPERIORE AL 20%. Qualora il concorrente proponga un ribasso sul tempo di esecuzione maggiore al limite massimo consentito (20%) tale valore verrà riparametrato nel limite del ribasso massimo ammesso.

4.2.2. L'offerta economica è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale in numeri ed in lettere derivante dal computo metrico estimativo posto a base di gara.

Il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, di cui al **punto II.2.1) del bando di gara**.

4.2.3. Il concorrente deve indicare nell'offerta l'importo dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) oltre che i costi relativi alla manodopera.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 120 del d.P.R. n. 207 del 2010, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi articoli da 5.1.1 a 5.2.2.

Le offerte saranno aperte, secondo la procedura telematica, in seduta pubblica nel giorno e nel luogo che sarà comunicato secondo le forme previste dalla legge.

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica» 80 punti

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'**Offerta tecnica** è effettuata dalla Commissione giudicatrice come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati all'**articolo 4.1** in base alla documentazione contenuta nella busta dell'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 4.1. Gli aspetti delle **Offerte Tecniche** che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla lettera a), non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco.
- b) al singolo elemento **con valutazione di natura discrezionale**, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
) Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
p Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
e Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

ciascun singolo elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte;

d) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

RIPARAMETRAZIONE: I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai criteri verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza. Non è prevista la doppia riparametrazione.

5.2. Valutazione della «Offerta Economica-Tempo» 20 punti

5.2.1. Elemento Prezzo 10 punti:

- a) l'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori e della progettazione di cui all'articolo 2.1, numero 1) e 3), con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1;
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a) i = (Ri / Rmax)^\alpha$$

dove:

V(a) i = coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

Ri = ribasso dell'offerta in esame;

Rmax = massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

α = esponente correttivo pari a 0,2

All'offerta economica verrà attribuito il valore derivante dal prodotto di $V_i \times 10$ punti.

5.2.2. Elemento Tempo 10 punti:

- a) l'elemento tempo, è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori e della progettazione di cui all'articolo 2.3, espresso con le modalità di cui all'articolo 4.2.2;
- b) alla riduzione percentuale sul tempo:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a) i = Ti / Tmax$$

dove:

V(a) i = coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

Ti = percentuale di riduzione dell'offerta in esame;

Tmax = percentuale massima di riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante).

5.3. Metodo del calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots Cni \times Pn$$

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.3;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 6.6;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 6.3.2;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla riunione se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 de 2016;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la pubblicazione sul sito web di cui all'articolo 1.3, lettera c).

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

La prima seduta di gara si svolgerà il giorno 31 gennaio 2023, alle ore 10:30, in modalità telematica; attraverso il link indicato nel bando di gara;

il RUP ed il/i componente/i di un seggio di gara istituito ad hoc provvedono:

- a) preliminarmente alla verifica ed apertura dei plichi telematici ricevuti;
- b) verificata la documentazione, il Presidente di gara dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dal presente disciplinare;
- c) si procederà sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse all'apertura del Plico telematico – "Offerta Tecnica" al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti nel

presente disciplinare. Per le ditte ammesse anche per la parte tecnica la commissione procederà, in una o più sedute riservate, ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire i relativi punteggi con applicazione degli elementi di valutazione riportati nel presente disciplinare.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il RUP ed il/i componente/i del seggio di gara procedono a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta Economica-Tempo**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.1.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi.

6.2.2. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.3, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.1, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questa richiamati;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) e 86 del d.lgs. n. 50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:

- se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.1);
 - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4, lettera f), punto sub. f.2);
 - di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.2, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.

6.2.3. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del d. lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.2.4. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.3;
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.3:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate da d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di

ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

6.3. Ammissione degli offerenti

6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

Ai sensi dell'art 58, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 56.

Ai sensi dell'articolo 183, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

IL RUP o il seggio di gara, dopo l'apertura dei plichi telematici ed aver concluso l'iter per la valutazione della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissione o meno dei concorrenti, trasmette tutte le offerte, dei soggetti ammessi, alla Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. n. 77 del d.lgs. 50/2016. La Commissione giudicatrice:

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle buste telematiche dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti. Tale operazione verrà svolta dalla Commissione di gara qualora non sia già stata effettuata dal seggio di gara;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei a disconnettersi.

6.4.2. Esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli articoli 5.1.1 e 5.1.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna della cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.

6.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche** non escluse, procede all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi, formulando una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**.

6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 4.1, lettera c), salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi dell'articolo 4.1, lettera f).

6.5. Gestione della «Offerta Economica-Tempo»**6.5.1. Apertura della «Offerta Economica-Tempo»**

La Commissione giudicatrice nel giorno e nell'ora, comunicati dal RUP o dal presidente della Commissione giudicatrice agli offerenti ammessi con almeno 2 (due) giorni di anticipo, in **seduta pubblica**, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente articolo 6.4.3, lettera b), relativa alle **Offerte Tecniche**, e procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera e);
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 6.5.2.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica-Tempo»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta della **«Offerta Economica-Tempo»**, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso in diminuzione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d).

6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica-Tempo»:

Ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 **non** è previsto il soccorso istruttorio per carenze riferite alle offerte tecnico – economiche.

6.5.4. Valutazione della «Offerta Economica-Tempo»

La Commissione giudicatrice, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 5.2.1 per il peso previsto.

Procede inoltre ad attribuire il punteggio all'offerta di tempo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 5.2.2 per il peso previsto.

6.5.5. Formazione della graduatoria provvisoria

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche** di cui all'articolo 6.4.3, con il punteggio dell'**Offerta Economica e temporale** di cui all'articolo 6.5.4;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) a consegnare gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui agli articoli 4.2.1 e 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo;
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima dell'eventuale riparametrazione del punteggio dell'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 5.1.1, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
- b) che, ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice dispone al RUP di richiedere le spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione e di convocare una nuova seduta pubblica di gara nella data e l'ora, da comunicare agli offerenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

6.7. Comunicazioni

Ogni comunicazione afferente alla presente procedura sarà inoltrata mediante la piattaforma EmPULIA.

CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio/commissione di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata

apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 comma del d.lgs. 50/2016.

7.2. Proposta di aggiudicazione:

- a) Ai sensi dell'art. 32, comma 5 del d.lgs. n.50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.
- b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- c) nel caso risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- d) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

7.3. Aggiudicazione

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016.

7.3.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito.

In ogni caso:

- a) ai sensi dell'art. 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8;
- b) ai sensi dell'art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

7.3.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.
- c) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi del capo 7;
- b) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
- c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 / all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016
- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della partecipazione alla gara o della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89, co.1, lett. i), del D.L. n. 81 del 2008.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
--

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa**9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:**

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare:
 - sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

9.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 80 de d. lgs 50/2016;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

9.1.3. Imposta di bollo:

- a) il foglio dell'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione;
- b) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) o b) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

9.2.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera b), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese.

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede competente, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla ricezione della lettera di comunicazione per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi

dall'aggiudicatario;

- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento è la Stazione appaltante;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento o a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di

contenzioso;

- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 50/2016;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall'art 217 d.lgs. n. 50/2016;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto e per quanto in vigore.

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

11. CAPO 11 – DOCUMENTI DI GARA

11.1. Documenti di gara

Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, è reperibile sul sito della piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile al Link: <https://www.empulia.it>

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- Modello Domanda di partecipazione;
- Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito;
- Modello offerta economica e temporale;
- Modello dichiarazione di avvalimento (per le opere avvallabili);
- Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria;
- Modello requisiti di partecipazione progettista esterno singolo o associato (Allegato F.1);
- Modello requisiti di partecipazione progettista esterno società professionisti (Allegato F.2);
- Modello requisiti di partecipazione progettista staff tecnico impresa (Allegato F.3);
- Modello dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali (Allegato G.1);
- Modello dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali (Allegato G.2);
- Modello assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione impresa (Allegato G.3);
- Modello dichiarazione requisiti progettista (Allegato H);
- Modello schema DGUE imprese (Allegato I.1);

- Modello schema DGUE progettisti (Allegato I.2);
- Attestato di presa visione;
- Protocollo di legalità stipulato dal Comune di Trani con la Prefettura della Provincia di Barletta Andria Trani;
- Dichiarazione anticorruzione PNRR (allegato I);
- Dichiarazione assenza situazioni di morosità (Allegato I.1);
- Modello patto di integrità (Allegato I.2);
- Dichiarazione titolare effettivo (Allegato I.3);
- Dichiarazione antimafia (Allegato I.4);
- Dichiarazione responsabile trattamento (Allegato I.5);
- Dichiarazione di assenza conflitto di interessi progettisti (Allegato I.6);
- Dichiarazione di assenza conflitto di interessi imprese concorrenti (Allegato I.6);
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (Allegato I.7);
- Dichiarazione familiari conviventi (Allegato I.8);
- Dichiarazione rispetto principio DNHS (Allegato I.9);
- Dichiarazione sul rispetto degli ulteriori principi e condizionalità del PNRR (Allegato I.10).

La Stazione Appaltante si riserva di pubblicare ulteriori informazioni riferite alla gara sul sito della piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile al Link: <https://ww.empulia.it>, attraverso la quale saranno rese note a tutti i concorrenti. A riguardo è onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto al presente disciplinare di gara.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Francesco Patruno